"La responsabilità solidale negli appalti"

## La normativa di riferimento

**ART.1676 Codice Civile** 

**ART.36 L20/5/1970 N.300 (APPALTI PUBBLICI)** 

ART. 118 Comma 6 D.LGS. 12/4/2006 N.163 (APPALTI PUBBLICI)

ART. 29 Comma 2 e 3-ter D.LGS. 10/9/2003 N.276

ART. 1 Comma 911 L.27/12/2006 N.296 (L. FINANZIARIA 2007)

**ART. 35 Commi 28-34 L.4/8/2006 N.248 (parzialmente abrogati)** 

D.M. 25 FEBBRAIO 2008 N.74 (abrogato da D.L. 97/2008)

# Normativa a confronto: art.1676 c.c e art.29 D.lgs.276/2003

La responsabilità solidale nell'art.1676 c.c

- Riguarda solo il committente nei confronti dell'appaltatore (esclusi i subappaltatori);
- Si applica a tutti i datori di lavoro, comprese le persone fisiche;
- Si estende solo ai dipendenti impiegati nell'appalto, esclusi i lavoratori autonomi;
- È prevista fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui si propone la domanda;
- Non prevede un limite di tempo specifico entro cui attivare la responsabilità solidale (= vale il termine ordinario di prescrizione dei 5 anni).

# Normativa a confronto: art.1676 c.c e art.29 D.lgs.276/2003

La responsabilità solidale nell'art.29 del D.lgs. 276/2003

- La responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore si estende nei confronti di tutti i subappaltatori;
- Riguarda solo i soggetti che rientrano nell'attività di impresa o professionale;ne sono esclusi i committenti persone fisiche;
- Si estende ai "lavoratori" impiegati nell'appalto;
- La responsabilità solidale deve essere fatta valere, a termine di decadenza, entro 2 anni dalla conclusione dell'appalto;
- La responsabilità solidale non è limitata all'ammontare del corrispettivo;
- N.B. <u>L'art.29 del D.lgs 276/2003 non si applica ai committenti pubblici che sono esclusi dal campo di applicazione del D.lgs. 276/2003 ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 2 del D.lgs.</u>

## Prima dell'abrogazione:

- Estendeva la responsabilità solidale del committente privato imprenditore e dell'appaltatore verso il subappaltatore in ordine all'effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nel limite di due anni dalla conclusione dell'appalto;
- Sanzionava amministrativamente il committente, sia pubblico che privato, che pagava il corrispettivo senza avere verificato il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- Prevedeva meccanismi di esonero della responsabilità solidale dell'appaltatore verso il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi;il committente privato imprenditore non era invece esonerato dalla responsabilità solidale verso appaltatore e subappaltatore;

#### Prima dell'abrogazione (segue):

- Autorizzava l'appaltatore a sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino a dimostrazione della effettuazione degli adempimenti fiscali, contributivi ed assicurativi verso i dipendenti del subappaltatore;
- Limitava la responsabilità solidale dell'appaltatore verso il subappaltatore entro l'ammontare del corrispettivo dovuto;
- Limitava la responsabilità solidale del commitente privato imprenditore e dell'appaltatore verso il subappaltatore per la mancata effettuazione delle ritenute fiscali entro il limite temporale di due anni dalla conclusione dell'appalto.

<u>Dopo l'abrogazione dei commi da 29 a 34 e del Regolamento attuativo approvato con D.M. 74/2008:</u>

- Rimane l'estensione della responsabilità solidale dell'appaltatore verso il subappaltatore per le ritenute fiscali;tale responsabilità è venuta meno per il committente privato imprenditore;
- Rimane la responsabilità solidale del committente privato imprenditore e dell'appaltatore verso il subappaltatore per i contributi previdenziali ed assicurativi e per i trattamenti retributivi;
- Non vi è più la sanzione amministrativa in capo al committente che paga il corrispettivo senza aver verificato l'effettuazione degli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi;

<u>Dopo l'abrogazione dei commi da 29 a 34 e del Regolamento attuativo approvato con D.M. 74/2008 (segue):</u>

- Non vi è più alcun meccanismo di esenzione dalla responsabilità solidale dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore per la mancata effettuazione delle ritenute fiscali e dei versamenti contributivi ed assicurativi;
- L'appaltatore non può più sospendere per legge (ma solo in forza di eventuale clausola contrattuale) il pagamento del corrispettivo al subappaltatore in caso di mancata dimostrazione del versamento delle ritenute fiscali e e dei contributi assicurativi e previdenziali per i lavoratori impiegati nell'appalto;
- Non vi è più la limitazione della responsabilità solidale per contributi assicurativi e previdenziali entro l'ammontare del corrispettivo convenuto;

<u>Dopo l'abrogazione dei commi da 29 a 34 e del Regolamento attuativo approvato con D.M. 74/2008 (segue):</u>

 Rimane confermata la responsabilità solidale dell'appaltatore verso il subappaltatore per le ritenute fiscali

# La responsabilità solidale negli appalti Sintesi della disciplina vigente

#### A) Il committente pubblico:

risponde in solido ,secondo l'art.1676 del c.c.,nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo convenuto,per i trattamenti retributivi dovuti; non risponde in solido per le ritenute fiscali.

## B) Il committente privato imprenditore:

risponde in solido ,secondo l'art.29 del D.lgs.276/2003,nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore senza limiti quantitativi,entro il termine di due anni dalla conclusione dell'appalto, per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali ed assicurativi,senza che operi alcun meccanismo di esenzione; non risponde in solido per le ritenute fiscali nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore.

# La responsabilità solidale negli appalti Sintesi della disciplina vigente

## C) L'appaltatore:

risponde in solido ,secondo l'art. 29 del D.lgs.276/2003,nei confronti dei dipendenti del subappaltatore senza limiti quantitativi,entro il termine di due anni dalla conclusione dell'appalto, per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali ed assicurativi,senza che operi alcun meccanismo di esenzione; risponde in solido per le ritenute fiscali nei confronti dei dipendenti del subappaltatore (art.35 comma 28 della L.248/2006) senza che operi il previgente regime di esenzione.

#### D) IL subappaltatore:

risponde nei confronti dei dipendenti impiegati nell'appalto e degli istituti previdenziali ed assicurativi, nel limite ordinario di 5 anni di prescrizione, dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi.